Legge regionale 08 luglio 2016 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/07/2016

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).

Art. 5

(Termine di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 2/2013)

1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2/2013 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.